



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 10/11/2020

FATTO

Le ricorrenti - che agiscono in qualità di eredi – riferiscono che in relazione a un buono fruttifero l'intermediario convenuto ha riconosciuto in sede di rimborso un importo complessivo inferiore a quanto dovuto sulla base delle condizioni economiche previste al momento della sottoscrizione.

Il titolo in esame è stato emesso in data 03.07.1986 e dunque successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, il cui art. 5, comma 2, prevedeva l'apposizione di due timbri di cui "uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P e l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

La parte ricorrente evidenzia, altresì, che la questione delle condizioni economiche applicabili ai BPF è stata oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali le quali hanno stabilito i seguenti principi: a) i BPF si fondano su un accordo negoziale concluso in base alle indicazioni fornite al risparmiatore all'atto della sottoscrizione; b) la disciplina dei BPF prevede che i diritti da essa derivanti possano subire una variazione nel corso del rapporto a seguito di successivi provvedimenti ministeriali ma ciò non prova il totale mutamento delle condizioni riportate sui buoni stessi, soprattutto nei casi in cui le caratteristiche dei buoni sottoscritti siano state già modificate al momento dell'acquisto.

Nella fattispecie in esame si è ingenerato un legittimo affidamento in ordine alle condizioni economiche pattuite che va tutelato, in quanto il buono in esame non reca alcuna indicazione dei rendimenti riferiti al periodo dal 21° al 30° anno successivo all'emissione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per tale periodo, pertanto, sono applicabili le condizioni economiche riportate sul buono stesso.

Preliminarmente, l'intermediario solleva le seguenti eccezioni nel rito:

- a) la domanda è irricevibile in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- b) la domanda è inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro.

Nel merito, l'intermediario, deduce quanto segue:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P", purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;
- sui buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato decreto ministeriale del 13 giugno 1986 apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";
- era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve pronunciarsi sulle sollevate eccezioni di carattere preliminare.

In relazione alla eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione dell'8 novembre 2013, n. 5676, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "[omissis] in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari»; e precisa al comma successivo che "per



strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v. Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Va, altresì, rigettata anche l’eccezione di incompetenza *ratione temporis*. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella decisione testé citata, precisa, inoltre, che: «applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli de quibus [...] le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell’emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all’elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell’ABF».

Venendo alla trattazione del merito della controversia, il Collegio osserva quanto segue.

Parte ricorrente afferma che le condizioni riportate nella tabella a tergo del buono, riferite all’ultimo decennio di vita del medesimo, ha generato il legittimo affidamento circa la validità dell’importo dovuto a titolo di interesse. Il timbro apposto sul buono non modifica le condizioni di rendimento dal 21° al 30° anno.

I BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. n. 27809/2005; Trib. Bergamo, 11 giugno 2019, n. 1393), di talché “la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente” (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Secondo consolidato orientamento di questo Arbitro: “in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all’emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione” (cfr., Coll. di Roma, dec. n. 16901/18; Coll. di Roma, dec. n. 26252/19). In tal senso, le SS.UU. (11 febbraio 2019, n. 3963) hanno da ultimo precisato e ribadito, in coerenza con i precedenti arresti, che deve escludersi “la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all’inequivoco dato testuale dell’art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.



Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 ha affermato che "...In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento". In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio di Coordinamento ha espresso i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nel caso in esame, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore, il quale ha confidato nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (Collegio Napoli, decisione n. 10630/2020).

Non sfugge a questo Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro dei buoni oggetto del presente ricorso. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, "in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo". Sul punto la giurisprudenza di merito ha evidenziato che: "Poiché l'art. 4 del DM 13.6.1986 fa riferimento alla tabella stampata sui buoni fruttiferi postali, qualora l'ufficio postale in sede di emissione di titoli appartenenti alla serie Q utilizzi moduli della serie precedente P senza correggere interamente i rendimenti trentennali della tabella, [omissis] è tenuta ad adempiere al contratto con il sottoscrittore così come risulta dal tenore del titolo, anche a condizioni migliori rispetto a quelle normativamente stabilite" (Trib. Milano, 9 gennaio 2020, n. 91).

La domanda di parte ricorrente appare fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo oggetto del presente ricorso (Collegio di Napoli, 9 gennaio 2019, n. 379; Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998).

Condanna, altresì, l'intermediario alla refusione delle spese legali, che si quantificano in € 200,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO